

51) DECRETO RILANCIO: MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dopo alcuni ritardi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34** (c.d. decreto #Rilancio).

Con il presente contributo verranno analizzate le misure predisposte a sostegno alle imprese. Il **titolo II** del decreto ("Sostegno alle imprese e all'economia") si apre con l'**art. 24** che stabilisce la non debenza del saldo IRAP sulle attività produttive in corso al 31 dicembre 2019 (ultimo saldo 2019). Resta ferma la debenza dell'acconto per il medesimo periodo.

È stata previsto anche il taglio del versamento della prima rata dell'acconto IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (prima rata acconto 2020); l'importo di tale versamento non sarà conteggiato nel calcolo del saldo per lo stesso periodo d'imposta.

La misura si applica a tutte le attività che non abbiano superato i 250 milioni di euro di fatturato nell'anno di imposta 2019 (periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto #Rilancio).

Seppur da apprezzare nella sostanza, la misura nulla dice circa quelle imprese che prevedono la chiusura del bilancio non secondo l'anno solare.

Tale rilievo riguarda tutte quelle imprese che svolgono la maggior parte della loro attività in alcuni periodi dell'anno (ad esempio il settore alberghiero) e che, allo stato dei fatti, non godrebbero in egual modo dei benefici della misura.

L'art. 25 contiene probabilmente la misura più attesa da tutti i comparti produttivi del Paese. La norma prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli esercenti attività di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n.917/1986. Il comma 2 indica i soggetti ai quali tali contributi non sono destinati: i grandi esclusi dalla versione definitiva del decreto risultano essere purtroppo i professionisti iscritti alle casse previdenziali obbligatorie di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996.



L'art. 25 ha previsto un sistema "a scaglioni" per l'erogazione dei contributi volto, in teoria, a beneficiare solo le imprese più colpite.

Il comma 4 prevede infatti che è possibile ottenere i contributi solo se l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 (due terzi) dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il comma 5 delinea i vari scaglioni applicando una percentuale alla differenza tra le sopra menzionate quote di ammontare di fatturato.

Con esclusione dei soggetti che abbiano avuto ricavi nell'esercizio 2019 pari o superiori a 5 milioni di euro, gli scaglioni saranno tre:

- I) ricavi e compensi nell'esercizio 2019 da € 0 a € 400.000 danno diritto al 20% del contributo;
- II) ricavi e compensi nell'esercizio 2019 da € 400.000 e € 1.000.000 danno diritto al 15% del contributo;
- III) ricavi e compensi nell'esercizio 2019 da € 1.000.000 a € 5.000.000 danno diritto al 10% del contributo.

I tetti minimi sono fissati in € 1.000,00 per le persone fisiche e in € 2.000 per le persone giuridiche.

Traducendo in pratica quanto previsto dall'art. 25, un'impresa che, come nel primo scaglione (I), ha fatturato ad aprile $2019 \in 14.000$ e $\in 3.000$ in quello di aprile 2020, avrà diritto ad ottenere un contributo pari a $\in 2.200,00$ ovvero al 20% del differenziale di fatturato di $\in 11.000$.

Nel caso di fatturato di aprile 2019 pari a € 800.000, diminuito ad aprile 2020 a € 500.000 (II), il contributo sarà pari ad € 45.000. ovvero al 15% del differenziale di € 300.000. Infine, se un'impresa ha avuto un fatturato ad aprile 2019 pari a € 3.000.000 e, ad aprile 2020, pari a € 2.000.000 (III), avrà diritto ad ottenere un contributo pari a € 100.000 ovvero il 10% del differenziale tra i fatturati di € 1.000.000.

Il comma 8 dell'art. 25 specifica che la procedura di richiesta del contributo sarà del tutto telematica prevedendo la presentazione dell'istanza, che dovrà contenere autodichiarazione



di non versare nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, direttamente all'Agenzia delle Entrate.

I dati comunicati dall'istante verranno inviati alla Guardia di Finanza per essere poi raffrontati con quelli in possesso del Ministero dell'Interno.

In caso di indebita percezione di contributo l'istante sarà perseguito ai sensi dell'art. 316-*ter* del codice penale (indebita percezione e truffa ai danni dello Stato) e l'importo totalmente recuperato e maggiorato con sanzioni anche fino al 200% dell'importo percepito.

L'art. 26 ("Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni") intende facilitare e rendere più vantaggioso investire nelle imprese di medie dimensioni. In particolare, al comma 4 è stabilito che avranno diritto ad usufruire delle agevolazioni previste (credito d'imposta pari al 20% del conferimento effettuato, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive nonché in compensazione, senza applicazione dei limiti normalmente utilizzati, nonché non concorrente sulla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP) i soggetti che effettuino conferimenti in denaro, che dovranno essere interamente versati, in società che abbiano i seguenti requisiti:

- forma giuridica quali società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, comprese le semplificate, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE n.2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003, con sede legale in Italia;
- 2) non svolgano attività nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- 3) aver riportato ricavi superiori a 5 milioni di euro fino a 50 milioni nel caso si tratti di gruppo societario per cui si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata con esclusione di quelli infragruppo nell'anno 2019;
- 4) aver subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 in misura non inferiore al 33% dei ricavi conseguiti i mesi di marzo e aprile 2020 (nel caso di gruppo si fa riferimento a quelli su base consolidata escludendo quelli realizzati infragruppo);



5) che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del Decreto #Rilancio, un aumento di capitale a pagamento.

L'art. 26 pone anche alcuni limiti alla percezione dei contributi stabilendo che:

- il massimo del conferimento su cui calcolare il credito d'imposta è di 2 milioni di euro;
- la partecipazione nelle società dovrà essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 a pena restituzione dell'ammontare detratto maggiorato di interessi legali;
- non potranno beneficiare dell'agevolazione le società che controllano la società che effettui il conferimento o che sono collegate dalla stessa o poste sotto comune controllo;
- l'agevolazione spetta all'investitore che ottenga una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 dell'art. 26 che fissa i limiti dell'importo complessivo lordo delle misure di aiuto in € 800.000 per le imprese di cui al comma 1, in € 120.000 per le imprese operanti nella pesca e nell'acquacoltura e in € 100.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

L'**art. 27** prevede una misura rivolta alle imprese strategiche aventi oltre 50 milioni di fatturato, non operanti nel settore assicurativo, bancario o finanziario aventi sede legale in Italia.

In particolare, **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** (Cdp) società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da diverse fondazioni bancarie, è autorizzata a costituire un "**Patrimonio destinato**" del valore di 45 miliardi di euro e con durata di 12 anni con il quale realizzare qualunque forma di investimento, purché temporaneo, nelle suddette imprese.

Ulteriori requisiti potranno essere introdotti successivamente mediante Decreto del MEF o con il Regolamento del Patrimonio destinato.

Cdp potrà emettere strumenti finanziari di partecipazione (SFP) a valere sul Patrimonio destinato, legando la remunerazione di questi ultimi all'andamento economico del Patrimonio destinato stesso.



È bene ricordare che in virtù del *temporary framework* adottato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020, il Patrimonio potrà effettuare anche ricapitalizzazioni mediante la creazione di strumenti di capitale (ad es. emissione di nuove azioni) oppure mediante il ricorso a strumenti *ibridi* di capitale (ad es. partecipazioni con responsabilità limitata ma senza diritto di voto) nonché strumenti di debito subordinato caratterizzati da una remunerazione più elevata ma anche da subordinazione ai creditori ordinari *senior* in caso di procedure di insolvenza.

Il Patrimonio quindi potrà investire, secondo le modalità previste dal *temporary framework* adottato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020, nelle imprese

- che non siano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti di stato;
- che senza aiuto dello Stato avrebbero notevoli difficoltà a mantenere le loro attività;
- il cui fallimento determinerebbe a sua volta un "fallimento di mercato" inteso come pesante perdita di posti di lavoro e comportante la fuoriuscita dal mercato di impresa strategica o innovativa;
- non abbiano la possibilità di reperire credito sul mercato a condizioni accessibili o di risolvere la crisi di liquidità mediante il ricorso alle misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato.

L'art. 27 precisa anche che il **Patrimonio sarà autonomo e separato da quello di Cdp** e pertanto i creditori di Cdp non potranno aggredire il suddetto patrimonio e viceversa. Inoltre, Cdp non risponderà delle obbligazioni assunte dal Patrimonio se non nei limiti di quanto apportato.

Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da Cdp a valere sul Patrimonio Destinato non attivano eventuali clausole contrattuali o statutarie relative al *change of control* e previsioni simili che dovessero altrimenti operare.

All'**art. 28** del decreto è stabilito che i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto #Rilancio possono usufruire di



un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, d'interesse turistico o all'esercizio dell'attività abituale e professionale di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.

Nel caso di **contratti di esercizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi** di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle predette attività, il credito d'imposta è pari al **30% del valore dei canoni**.

Per sostenere le **imprese alberghiere e agrituristiche** il credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 viene concesso **a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi registrati nel periodo d'imposta precedente**. Per le **strutture turistico-ricettive** con attività solo stagionale, il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai locatari che svolgono **attività economica**, l'agevolazione è concessa a patto che abbiano realizzato un fatturato pari al 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'**art. 35** del decreto #Rilancio estende ancora di più la garanzia della partecipata pubblica SACE prevedendo, mediante convenzione disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la garanzia SACE a favore delle imprese assicurative di crediti commerciali a breve termine aderenti alla suddetta convenzione.

Su tale garanzia inoltre è apposta di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso nonché esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

L'**art. 38** ("*Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative*") prevede la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi da parte di start-up innovative in incubatori, acceleratori, innovation-hub, investitori e simili.

Inoltre, il comma 7 dell'art. 38 inserisce nel decreto-legge n. 179/2012 un nuovo art. 29-bis, che prevede una detrazione sull'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche al fine



di favorire l'investimento in start-up innovative pari al 50% della somma investita dal contribuente e che è alternativa rispetto a quella prevista dall'art. 29 dello stesso decreto-legge n. 179/2012.

L'investimento detraibile non può superare l'importo di € 100.000,00 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L'eventuale cessione della partecipazione comporta l'obbligo di restituire l'importo della detrazione maggiorata da interessi.

Inoltre, per agevolare l'investimento nelle **PMI innovative**, il comma 8 dell'art. 38 del decreto #Rilancio prevede l'inserimento di un nuovo comma 9-*ter* all'art. 4 del decreto-legge 3/2015.

L'agevolazione è rappresentata sempre da una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Anche in questo caso l'importo massimo detraibile non può eccedere € 100.000,00 e l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

La detrazione è concessa ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea sugli aiuti *de minimis* e solo se al momento dell'investimento la start-up innovativa o la PMI è iscritta nell'apposito registro delle imprese.

L'**art. 40** del decreto #Rilancio prevede che le microimprese ed alle PMI attive nella gestione del servizio di distribuzione autostradale di carburante possano ottenere un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali.

Sono esclusi dal computo i premi pagati per l'assicurazione obbligatoria infortunistica versati dai datori di lavoro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

L'art. 41 estende il periodo utile al computo dei certificati bianchi non derivanti da opere di efficientamento energetico prevedendo la decorrenza a partire dal 15 novembre 2020, mentre il termine per la verifica degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 4 lettera c) e comma 5 lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico è spostato dal 15 aprile 2020 al 30 novembre 2020.



Al fine di salvaguardare il livello occupazionale e la prosecuzione dell'attività d'impresa è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'**art. 43** del decreto #Rilancio.

Tale fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese **titolari di marchi storici e di interesse nazionale** iscritte al relativo registro e aventi più di 250 dipendenti mediante interventi nel capitale di rischio.

Per ottenere gli interventi di ristrutturazione aziendale le suddette imprese devono trovarsi in una delle situazioni che saranno indicate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988.

L'art. 50 invece estende il termine di consegna per il calcolo della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali al 31 dicembre 2020.

Il **Capo II del titolo II del decreto #Rilancio** si apre con l'**art. 53** che consente anche alle **imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali secondo una decisione della Commissione europea** e per cui sia stato disposto il recupero, di ricevere aiuti in ragione delle misure straordinarie determinate dall'emergenza COVID-19 secondo il *temporary framework* della Commissione europea del 19 marzo 2020.

L'art. 54 autorizza gli enti locali (Regioni e Province autonome), nel rispetto del temporary *framework* della Commissione europea del 19 marzo 2020, a concedere aiuti a valere sulle proprie risorse fino ad un importo di € 800.000 per impresa, calcolati a lordo di qualsiasi imposta o onere.

Gli aiuti potranno essere concessi in forma di sovvenzione diretta, di agevolazioni fiscali e di pagamento nonché in forma di garanzie, presiti e partecipazioni.

Tuttavia, gli aiuti dovranno rispettare i limiti previsti dal comma 3:

- per imprese attive nel settore di pesca e agricoltura gli aiuti non potranno essere superiori a € 120.000;
- per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non potranno essere superiori a € 100.000 e non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità di prodotto immessa sul mercato.



L'art. 55 stabilisce che i suddetti enti possano, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla Commissione europea, fornire garanzie per i prestiti per gli investimenti o per il capitale di esercizio direttamente o mediante banche entro il 31 dicembre 2020.

I prestiti avranno premi di garanzia fissati a livello minimo che aumenterà in progressione con la durata del prestito e la garanzia dovrà avere durata massima di sei anni.

Inoltre, i prestiti in questione non potranno essere cumulati con alcun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3. del rispetto del *temporary framework* della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Le garanzie così fornite non potranno essere applicate a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

L'**art. 56** prevede invece che gli enti territoriali possano concedere, in modo diretto o mediante banche, tassi agevolati per finanziamenti i cui contratti devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

I contratti possono avere durata massima di sei anni ed il tasso di interesse deve essere almeno pari al tasso di base applicabile al 1º gennaio 2020 più i margini di rischio indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 del *temporary framework* della Commissione europea¹.

Regioni e Province autonome potranno anche fornire aiuti per gli investimenti in *upscaling,* per la produzione di prodotti legati al COVID-19, nonché per il pagamento dei salari dei dipendenti ai sensi degli artt. **58, 59 e 60** del decreto #Rilancio.

Militerni & Associati Dott. Mario Minucci

⁻